



Ministero dell'Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Parere sullo

Schema di decreto del Ministro dell'Istruzione "*Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT), ai sensi dell'articolo 15, comma 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*".

Approvato nella seduta plenaria n. 62 dell'1/10/2021

tenutasi in modalità telematica nel rispetto delle misure governative contro la diffusione pandemica in atto

Premessa

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) rileva che l'emanazione dei Decreti sulla costituzione del Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT) e dei Centri territoriali per il supporto (CTS), dopo la Sentenza del Tar del Lazio n. 9795 del 14 settembre 2021, pur non avendo connessioni dirette con quanto impugnato e annullato, potrebbe essere utile se orientata a ridurre il senso di confusione delle scuole sulla tematica dell'inclusione, razionalizzando e valorizzando le risorse a disposizione.

A questo proposito, il CSPI rileva che le modifiche apportate dal d.lgs. 7 agosto 2019 n. 96 al d.lgs. 13 aprile 2017 n. 66, in particolare all'art. 9 comma 1, che interviene sull'art. 15 della L. 104/92, hanno creato una proliferazione di organismi e una sovrapposizione di competenze, di ruoli e di funzioni degli stessi che, invece di semplificare, rendono caotica la governance territoriale sull'inclusione.

Il CSPI, pertanto, ritiene che le funzioni e le modalità di collaborazione, relazione e coordinamento tra i diversi organismi territoriali operanti sul tema dell'inclusione possano essere opportunamente definite in un unico decreto, considerato soprattutto che il comma 2-bis dell'art. 9 del d.lgs. 66/17 e ss.mm.ii prevede l'emanazione di un decreto per la sola individuazione di istituzioni scolastiche quali CTS, oltre a indicare la necessità che essi collaborino con il GIT, senza alcun riferimento alle modalità di funzionamento del CTS stesso.

Il CSPI, altresì, ritiene che lo Schema di decreto oggetto di questo parere debba contenere indicazioni sulle modalità di funzionamento anche dei CTS eventualmente incardinandoli presso i GIT, pur mantenendo la distinzione delle competenze e degli ambiti di intervento a seconda delle differenti composizioni previste dall'art. 9 commi 1 e 2 del d.lgs. 66/17 e ss.mm.ii. In tal senso l'indicazione della sede per entrambi presso la stessa istituzione scolastica di riferimento consentirebbe di razionalizzare e ottimizzare le risorse a disposizione, semplificare la governance, garantire un reale coordinamento delle attività e della progettazione delle iniziative, anche grazie all'utilizzo del personale individuato per i GIT per il quale è prevista una specifica copertura finanziaria dall'art. 20 del d.lgs. 66/17 e ss.mm.ii. Per gli stessi obiettivi sarebbe necessario prevedere che anche le scuole polo per l'inclusione coincidessero con le istituzioni scolastiche individuate quali CTS e incardinate nei GIT.

Inoltre, il CSPI ritiene opportuno che nel decreto sia esplicitamente prevista la presenza di una regolamentazione interna del GIT per espletare al meglio le funzioni assegnate, integrate da quelle attribuite al CTS e alle scuole polo per l'inclusione, per attribuire alle diverse composizioni dell'organismo ruoli e compiti anche in relazione alle responsabilità connesse alle materie da trattare ai sensi della normativa di riferimento, ossia il d.lgs. 66/17 e ss.mm.ii.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Per quanto riguarda la collocazione a livello provinciale del GIT, il CSPI ritiene necessaria un'articolazione coerente con le specificità territoriali, anche per utilizzare al meglio le risorse assegnate alle province/città metropolitane, e per garantire uno dei principali obiettivi della normativa, ossia l'interlocazione con le scuole del e nel territorio. Inoltre, per consentire al GIT di avere una più approfondita consapevolezza delle situazioni territoriali, anche in merito alle richieste di risorse per il sostegno didattico, andrebbe meglio chiarito il ruolo degli Enti locali e delle Aziende sanitarie locali, previsto nella lettera b del comma 2 art. 3 dello Schema di decreto in oggetto. Siffatta articolazione del GIT consentirebbe un utilizzo più razionale e funzionale dei docenti ad esso assegnati. Nella nota a piè di pagina nell'Allegato 1 si esplicita che è possibile una diversa "distribuzione" regionale dei docenti esperti tra i GIT provinciali, mentre sarebbe opportuno prevedere tale flessibilità all'interno dello stesso GIT in modo da consentirne la diversa articolazione.

Per l'individuazione dei docenti da assegnare al GIT, utilizzare come unico parametro il numero di istituzioni scolastiche, un docente ogni 23 scuole, risulta non adeguato alla complessità delle differenti realtà dei territori. Pertanto, si chiede di integrare detto criterio almeno con quello più significativo del numero degli alunni con disabilità in rapporto alla popolazione scolastica del territorio nell'ultimo triennio.

Infine, considerate le finalità, la complessità e l'importanza degli interventi e dei compiti affidati al GIT e al CTS, è necessario prevedere che i docenti assegnati possano usufruire quantomeno di forme di parziale esonero dall'insegnamento.

Nello specifico dell'articolato si formulano le seguenti richieste di modifica e integrazione, nonché osservazioni, da intendersi in coerenza con la premessa, così come riportate nel testo a confronto che segue:

VISTO l'articolo 1 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, il cui scopo è quello di promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro inerente dignità;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", ed in particolare l'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c);

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione";



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 139 e seguenti;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

VISTA la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante: "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici";

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico";

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante "Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 166 recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, concernente la "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, “Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, “Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTA la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvata con risoluzione dell'Assemblea mondiale della sanità il 22 maggio 2001;

VISTO in particolare, l'articolo 15, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificato dall'articolo 9, comma 1 del d.lgs. n. 66 del 2017, concernente il Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT);

TENUTO CONTO che il comma 7 del succitato articolo 15 della legge n. 104 del 1992 prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, siano definite le modalità di funzionamento del GIT, la sua composizione, le modalità per la selezione nazionale

Si segnala l'assenza tra i riferimenti normativi del d.lgs. 13 aprile 2017 n. 61 di riforma degli istituti professionali



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>dei componenti, gli ulteriori compiti attribuiti, le forme di monitoraggio del suo funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica;</p> <p>VISTO il decreto ministeriale 26 aprile 2018, n. 338 disciplinante il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR), ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come modificato dall'articolo 9, comma 1 del d.lgs. n. 66 del 2017;</p> <p>ACQUISITO il parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, espresso nella seduta del 30 agosto 2021;</p> <p>ACQUISITO il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, espresso nella seduta del XXX xxxxx 2021;</p> <p>RITENUTO ...</p> <p>INFORMATE le organizzazioni sindacali in data 13 settembre 2021,</p>	
<p>DECRETA</p> <p>Articolo 1</p> <p>Oggetto</p> <p>1. Il presente decreto definisce le modalità di funzionamento del Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT), la sua composizione, le modalità per la selezione dei componenti, gli ulteriori compiti attribuiti, le forme di monitoraggio del suo funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica, ai sensi dell'articolo 15, comma 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.</p>	
<p>Articolo 2</p> <p>Costituzione del Gruppo per l'Inclusione Territoriale</p> <p>1. Per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a livello di città metropolitana, è costituito il Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT).</p>	<p>Articolo 2</p> <p>Aggiungere al comma 1: «Per garantire l'efficienza e l'efficacia degli interventi, il GIT si organizza in modo funzionale nel rispetto delle specificità territoriali e dell'articolazione periferica dell'USR.»</p>



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

2. Il numero di docenti esperti da utilizzare nei GIT, declinato a livello provinciale, è riportato nell'Allegato 1, che è parte integrante del presente decreto, sulla base dei seguenti criteri:

a) nelle province o città metropolitane ove sono presenti fino a 23 istituzioni scolastiche, il GIT si compone di una unità di personale docente esperto, oltre al dirigente tecnico o al dirigente scolastico che lo presiede, mentre nelle province o città metropolitane, con numero di istituzioni scolastiche maggiore di 23, gli Uffici scolastici regionali, ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, possono costituire il GIT con una ulteriore unità di personale docente esperto ogni 23 istituzioni scolastiche, come da tabella di seguito riportata:

Numerosità Istituzioni Scolastiche	Numero Docenti esperti GIT
Fino a 23	1
da 24 fino a 46	2
da 47 fino a 69	3
da 70 fino a 92	4
da 93 fino a 115	5
da 116 fino a 138	6
da 139 fino a 161	7
da 162 fino a 184	8
da 185 fino a 207	9
da 208 fino a 230	10
da 231 fino a 253	11
da 254 fino a 276	12
da 277 fino a 299	13
da 300 fino a 322	14
da 323 fino a 345	15
da 346 fino a 368	16
da 369 fino a 391	17
da 392 fino a 414	18
da 415 fino a 437	19
da 438 fino a 460	20
da 461 fino a 483	21
da 484 fino a 506	22
da 507 fino a 529	23

In coerenza con quanto argomentato in premessa va integrato il criterio quantitativo di cui alla lettera a) con almeno il parametro qualitativamente più significativo del numero degli alunni con disabilità in rapporto alla popolazione scolastica del territorio nell'ultimo triennio

Comma 2 lettera a) sostituire «possono costituire» con «costituiscono»



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Articolo 3	Articolo 3
<p data-bbox="331 472 679 504">Composizione, sede e durata</p> <p data-bbox="165 524 842 801">1. Il GIT è composto da personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione, anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale dell'ICF, e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative. Nel rispetto della normativa vigente e dei correnti limiti di spesa, il GIT potrà essere integrato con docenti esperti per la diffusione di strumenti, tecniche e metodologie didattiche.</p> <p data-bbox="165 1198 842 1368">2. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, di cui al successivo articolo 4, il GIT è integrato:</p> <p data-bbox="165 1547 842 1718">a) dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nell'inclusione scolastica, individuate in base ai criteri di cui all'articolo 2, comma 3, lett. h) del DM n. 338 del 2018, di seguito riportati:</p> <ul data-bbox="165 1742 842 1933" style="list-style-type: none">i. costituire articolazione territoriale delle federazioni e associazioni che fanno parte dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica;ii. aver stipulato convenzioni, protocolli d'intesa, accordi quadro con gli Enti regionali; <p data-bbox="165 1955 842 2018">b) dai rappresentanti degli Enti locali e delle Aziende sanitarie locali.</p>	<p data-bbox="1090 421 1206 452">Articolo 3</p> <p data-bbox="868 524 1433 840">Nel secondo periodo del comma 1 si rileva una sovrapposizione di compiti attribuiti anche al CTS e alle scuole polo per l'inclusione. Inoltre, è superfluo prevedere l'integrazione del GIT con altri docenti esperti, considerato che le stesse funzioni sono attribuite al CTS. Il possibile incardinamento del CTS nel GIT permetterebbe un utilizzo più funzionale delle competenze professionali.</p> <p data-bbox="868 862 1433 925">il CSPI, pertanto, propone di eliminare il periodo:</p> <p data-bbox="868 947 1433 1120">«Nel rispetto della normativa vigente e dei correnti limiti di spesa, il GIT potrà essere integrato con docenti esperti per la diffusione di strumenti, tecniche e metodologie didattiche.»</p> <p data-bbox="868 1198 991 1229">Comma 2:</p> <p data-bbox="868 1252 1433 1525">Al fine di garantire un equilibrio tra i GIT e nel rispetto della specificità territoriale, il CSPI chiede di precisare che, nell'ambito del Decreto di nomina dei GIT di cui al comma 3, siano fornite indicazioni puntuali rispetto ai componenti che lo integrano indicati alle lettere a) e b) e alle rispettive materie di competenza.</p>



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>3. Il GIT è nominato con decreto del Direttore generale o del Dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale, ovvero con decreto dei Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale, laddove delegati, ed è coordinato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico, che lo presiede, e al quale, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, non spetta alcun compenso aggiuntivo.</p> <p>4. Il GIT può avere sede presso l'Ufficio scolastico regionale o presso gli uffici di Ambito territoriale.</p> <p>5. Il GIT dura in carica tre anni dal momento della sua costituzione. Può essere rinnovato anche prima della naturale scadenza, per comprovati motivi, con decreto del Direttore generale o del Dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale.</p>	<p>Comma 4:</p> <p>Nel caso in cui il CTS sia incardinato presso il GIT, la sede del GIT è opportuno che sia individuata presso un'istituzione scolastica.</p> <p>Considerate la complessità delle funzioni, le diverse composizioni e l'eventuale articolazione, il CSPI ritiene necessaria l'aggiunta di un ulteriore comma che preveda l'adozione di un regolamento interno da parte di ogni GIT.</p>
<p>Articolo 4 Funzioni</p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 4 della legge 104 del 1992, il GIT conferma la richiesta inviata dal dirigente scolastico all'Ufficio scolastico regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno ovvero può esprimere su tale richiesta un parere difforme.</p> <p>2. Il GIT, che agisce in coordinamento con l'Ufficio scolastico regionale, ovvero con l'Ufficio di ambito territoriale, supporta le istituzioni scolastiche nella definizione dei PEI secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS, nell'uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l'Inclusione della singola istituzione scolastica, nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di didattica inclusiva.</p>	<p>Articolo 4</p> <p>Comma 2</p> <p>In coerenza con quanto indicato in premessa, il CSPI rileva che quanto affermato dal comma 2 conferma la necessità di coordinamento con i compiti del CTS a supporto delle istituzioni scolastiche. Pertanto, si propone di riformulare il comma nel modo seguente:</p> <p>«Il GIT,....., supporta anche tramite il CTS le istituzioni»</p>



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p style="text-align: center;">Ulteriori funzioni</p> <p>1. Il GIT ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del d. lgs. n. 66 del 2017 svolge compiti di consultazione e programmazione delle attività, nonché di coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio.</p> <p>2. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI, di cui all'articolo 15, comma 8 della legge 104 del 1992, collabora con il GIT e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.</p> <p>3. Il GIT collabora con le «scuole polo» che svolgono azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l'inclusione, di cui all'articolo 9, comma 2 del d.lgs. n. 66 del 2017, e con i Centri territoriali di supporto (CTS), di cui all'articolo 9, comma 2-bis del d.lgs. n. 66 del 2017, quali istituzioni scolastiche di riferimento per la consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di inclusione, per lo sviluppo, la diffusione e il miglior utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie per la disabilità. I CTS, al fine di ottimizzare l'erogazione del servizio, attivano modalità di collaborazione con il GIT per il supporto alle scuole del territorio per i processi di inclusione.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 5</p> <p>In coerenza con quanto indicato in premessa il CSPI evidenzia la necessità di evitare sovrapposizioni con le funzioni attribuite al CTS e alle scuole polo per l'inclusione in una confusione di ruoli che rischia di vanificare la progettazione territoriale e l'utilizzo razionale delle risorse.</p> <p>Al comma 2 sono stati invertiti i ruoli del GLI e del GIT in quanto è il GIT che dovrebbe supportare i GLI delle scuole.</p> <p>Inoltre, questa azione potrebbe essere svolta tramite le funzioni attribuite al CTS nell'ambito del GIT.</p> <p>Comma 3</p> <p>Il CSPI, in coerenza con quanto già affermato, chiede la riformulazione del comma 3, così come segue:</p> <p>«Il GIT, in un disegno unitario e organizzato, definisce nel proprio regolamento le azioni e le modalità di svolgimento per la formazione facendo sintesi delle esigenze formative del proprio territorio per la realizzazione dei percorsi formativi coordinandosi con le scuole polo per la formazione.»</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p style="text-align: center;">Monitoraggio</p> <p>1. Il monitoraggio relativo al funzionamento del GIT è effettuato a cura degli Uffici scolastici regionali nell'ambito del territorio di propria competenza.</p> <p>2. Il Direttore generale o il Dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale invia annualmente una relazione sul</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 6</p>



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>funzionamento dei GIT alla Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico.</p>	<p>Il CSPI propone di prevedere, in un ulteriore comma, anche forme di diffusione e pubblicazione dei risultati del monitoraggio da condividere con i GIT stessi.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p style="text-align: center;">Modalità e criteri per la selezione nazionale dei componenti</p> <p>1. Possono accedere alla procedura di selezione i docenti specializzati sul sostegno didattico a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova.</p> <p>2. Le modalità di selezione consistono nella valutazione dei titoli presentati dai candidati e in un colloquio, volto ad accertare i requisiti previsti all'articolo 9 del d.lgs. n. 66 del 2017, da parte di apposita commissione istituita presso l'Ufficio scolastico regionale, presieduta da un Dirigente tecnico o amministrativo e composta da personale dello stesso ufficio.</p> <p>3. Le procedure di selezione considerano obbligatoriamente i criteri di valutazione e i punteggi riportati nell'Allegato 2, che è parte integrante del presente decreto, al fine di uniformare lo strumento di selezione su tutto il territorio nazionale.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p>Per quanto l'art. 15 comma 7 L. 104/92 (come modificato dal d.lgs. 96/19) richieda la definizione delle modalità per la "selezione nazionale dei componenti", la selezione è prevista a livello regionale, sulla base di criteri definiti a livello nazionale. Pertanto, sarebbe opportuno rubricare l'articolo "Modalità e criteri per la selezione dei componenti"</p> <p>Per riconoscere eventuali compiti, funzioni oltre il titolo di specializzazione (come esplicitato nell'Allegato 2), inserire dopo le parole sostegno didattico «e docenti esperti nell'ambito dell'inclusione», in coerenza con quanto affermato dall'art. 15 comma 4 L. 104/92 modificato dal d.lgs. 96/19.</p> <p>In tal senso va rivisto anche l'allegato 2 prevedendo la modifica dei requisiti di accesso e la valorizzazione dell'esperienza maturata e dei titoli conseguiti.</p>



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>4. Gli Uffici scolastici regionali, mediante apposita procedura selettiva, con avviso pubblico procedono alla selezione per coprire un numero di posti pari a quello riportato nell'Allegato 1.</p> <p>5. Le graduatorie, elaborate sulla base della procedura selettiva di cui al comma 4 hanno validità triennale a decorrere dalla rispettiva pubblicazione, al fine di poter essere utilizzate a scorrimento in caso di rinuncia o cessazione a vario titolo dei componenti del GIT.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 8</p> <p style="text-align: center;">Oneri</p> <p>1. I componenti dei GIT non sono esonerati dalle attività didattiche. Ai predetti componenti, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del d.lgs. n. 66 del 2017, spetta un compenso per le funzioni svolte, avente natura accessoria, definito con apposita sessione contrattuale nazionale.</p> <p>Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.</p> <p>Il Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi</p> <p>Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 8</p> <p>Considerate le finalità, la complessità e l'importanza degli interventi e dei compiti affidati al GIT e al CTS è necessario prevedere che i docenti assegnati possano usufruire quantomeno di forme di parziale esonero dall'insegnamento.</p> <p>Pertanto, il CSPI ritiene vada tolto il vincolo in relazione al divieto di esonero dalle attività didattiche.</p>

Il CSPI, considerata la portata sostanziale delle modifiche proposte, esprime parere negativo sullo Schema di decreto in oggetto salvo che vengano accolte tutte le richieste e le osservazioni come sopra formulate.